

Legge del 1 ottobre 1969 n. 679

Semplificazione delle procedure catastali.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 20 ottobre 1969

Articolo 1

Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.

Articolo 2

Voltura dei beni iscritti nel catasto terreni.

Articolo 3

Domande di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni.

Articolo 5

Tipo di frazionamento.

Articolo 6

Perfezionamento delle domande di voltura.

Articolo 7

Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

Articolo 8

Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

Articolo 9

Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti.

Articolo 10

Variazioni in interi comuni.

Articolo 11

Accesso alle proprietà immobiliari per le verificazioni.

Articolo 12

Formalità relative all'annotazione di riserva.

Articolo 13

Rilascio delle certificazioni catastali.

Articolo 14

Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti.

Articolo 15

Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti.

Articolo 16

Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa.

Allegato 1

Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Catasto terreni.

Allegato 2

Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Nuovo catasto edilizio urbano.

Allegato 3

Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Diritti comuni.

Articolo 1 - Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.

In vigore dal 4 novembre 1969

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica. Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Voltura dei beni iscritti nel catasto terreni.

In vigore dal 4 novembre 1969

Agli articoli 55, 56, 57 e 57-bis del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variati con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Domande di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni.

In vigore dal 4 novembre 1969

L'articolo 55 e' modificato come segue:

"Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l'obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione.

Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in catasto e' iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono.

Il certificato catastale e' rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali. Le domande di voltura, comprendenti anche le relative note di voltura, devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione, da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudiziari, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento.

L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziari o della denuncia di successione, nonche' del pagamento delle relative imposte.

Alla domanda di voltura, da assoggettare all'imposta di bollo, vanno allegati:

a) la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziari, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la coppia dei documenti

relativi alla successione;

b) il tipo di frazionamento di cui al seguente articolo 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate;

e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere:

c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;

d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domanda di voltura dipendente da successioni.

Il documento di cui alla lettera a) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione, nonché gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali. Per il documento di cui alla lettera b) valgono le norme ed il seguente articolo 57.

Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera d), l'Ufficio tecnico erariale:

fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioè ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto; notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato".

Torna al sommario

Articolo 5 - Tipo di frazionamento.

In vigore dal 4 novembre 1969

L'articolo 57 e' modificato come segue:

"Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.

Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione delle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarita' ai fini della introducibilita' in mappa. L'ufficio tecnico erariale e' tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 20 giorni dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, i notai e i pubblici ufficiali di cui all'articolo 56 possono redigere gli atti anche senza la presentazione della dichiarazione di regolarita'.

Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarita' di cui al comma precedente, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da:

a) atti pubblici o giudiziali o scritture private, con firme autentiche da notaio o accertate giudizialmente, purché posti in essere o autentiche entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarita' apposta sul tipo stesso;

b) denunce di successione, purché presentate all'Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni.

In caso contrario la dichiarazione di regolarita' si considera annullata".

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Perfezionamento delle domande di voltura.

In vigore dal 4 novembre 1969

L'articolo 57-bis e' modificato come segue:

"Se all'atto della presentazione della domanda di voltura l'Ufficio tecnico erariale ne rileva la incompletezza o la insufficienza o la imperfezione, concede a chi presenta la domanda un termine improrogabile di 30 giorni per il completamento, la integrazione e la regolarizzazione della domanda stessa. Ove alla scadenza del termine di cui al precedente comma non venga fornito quanto e' stato richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico dell'inadempiente le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Qualora, pero', alla domanda di voltura, ove ne ricorra il caso, non risulti allegato il tipo di frazionamento, la voltura viene eseguita cointestando alle due parti le particelle che dovevano frazionarsi.

Per ottenere successivamente l'introduzione in catasto del frazionamento deve essere prodotto il tipo di frazionamento, redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme del precedente articolo 57, con le firme delle parti autenticate.

Se il tipo di frazionamento allegato alla domanda di voltura non reca la dichiarazione di regolarita' di cui al precedente articolo 57, il tecnico che lo ha firmato e' soggetto alla pena pecuniaria stabilita nell'articolo 60, salvo che l'inadempienza sia imputabile all'ufficio tecnico erariale per non avere questo rilasciata la dichiarazione nel termine previsto dal secondo comma del precedente articolo.

Ove alla verifica sopralluogo emergano difformita', eccedenti le tolleranze catastali, fra le dividendi di possesso riportate sul tipo di frazionamento e quelle di fatto stabilmente definite sul terreno, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a regolarizzare, entro il termine di 30 giorni, il tipo gia' esibito e riconosciuto non rispondente allo stato di fatto. Se le parti non provvedono a quanto loro viene richiesto, il tipo viene dichiarato inidoneo ai fini della conservazione del catasto e l'Ufficio tecnico erariale eseguirà il rilevamento delle dividendi di possesso, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Le particelle frazionate in base a tale rilevamento saranno affette da apposita annotazione di riserva intesa a far constare negli atti catastali che la voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto, senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto".

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

In vigore dal 4 novembre 1969

Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

In vigore dal 30 settembre 1989

I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.

Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto all'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.

Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.

Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000.

Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi all'Ufficio tecnico erariale, di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'articolo 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti.

In vigore dal 4 novembre 1969

L'articolo 60 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, e' sostituito dal seguente:

"Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi, primo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 55, e quelle di cui agli articoli 56, 57 e 57-bis, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000. Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514. L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.

Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4".

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Variazioni in interi comuni.

In vigore dal 4 novembre 1969

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi comuni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, che e' tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali. Durante la pubblicazione, che deve aver luogo nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verificazione, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati e' consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio tecnico erariale.

Gli eventuali reclami avverso le variazioni accertate dovranno essere prodotti alla commissione censuaria comunale nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Nessun'altra formalita' nei confronti dei possessori e' prescritta per l'espletamento delle verificazioni di cui al primo comma.

Resta fermo, pero', l'obbligo di recapito della lettera d'avviso di cui all'articolo 124 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, limitatamente ai possessori di terreni che hanno provveduto nei termini alla dichiarazione delle variazioni nello stato e nei redditi prescritta dall'articolo 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Accesso alle proprieta' immobiliari per le verificazioni.

In vigore dal 4 novembre 1969

L'articolo 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e' modificato come segue: "I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purché muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprieta' immobiliari per gli accertamenti del caso. Chiunque fara' opposizione sara' soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000".

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Formalita' relative all'annotazione di riserva.

In vigore dal 4 novembre 1969

L'annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali,

viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle od unita' immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce. L'annotazione apposta alle particelle o alle unita' immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e puo' essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unita' immobiliari urbane risultino intestate.

La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la formalita' era stata accesa, tale documentazione non e' necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data che dette origine all'annotazione di riserva.

Ove la domanda di cancellazione venga respinta e' ammesso il ricorso alle commissioni censuarie, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dell'Ufficio tecnico erariale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Rilascio delle certificazioni catastali.

In vigore dal 4 novembre 1969

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a rilasciare le certificazioni catastali (certificati, estratti e copie di atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), sotto forma di riproduzione degli atti medesimi, con sistemi foto-eliografici o simili, ferma restando la dichiarazione di autenticita' sulle certificazioni.

E' data facolta' a chi ne fa domanda all'atto della richiesta di rilascio, di ritirare le certificazioni catastali presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, anche nei casi nei quali e' diversamente previsto dalle norme vigenti.

E' altresì consentito ottenere le certificazioni catastali per posta, in plico raccomandato, ma in questo caso il richiedente e' tenuto ad effettuare un deposito preventivo sul conto corrente postale intestato all'Ufficio tecnico erariale per le spese occorrenti (imposta di bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali), salvo conguaglio. L'importo del deposito sara' stabilito nelle istruzioni ministeriali di cui all'articolo 16. Qualora il conguaglio comporti il rimborso allo Stato della differenza tra l'importo della specifica e quello anticipato, il richiedente e' tenuto ad effettuare il versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio che ha rilasciato la certificazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata; in caso contrario, l'importo del conguaglio viene comunicato al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali e la conseguente esazione nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.

Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti.

In vigore dal 4 novembre 1969

Per le esigenze relative ai lavori necessari per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a

corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario, reso con il sistema del cottimo, entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall'articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Torna al sommario

Articolo 15 - Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti.

In vigore dal 4 novembre 1969

Soppresso da: Legge del 19/04/1982 n. 165 Articolo 2

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a concedere in appalto lavori di campagna e di tavolo, di facile sorveglianza e verificaione, per la formazione e conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano.

Torna al sommario

Articolo 16 - Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa.

In vigore dal 4 novembre 1969

Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Torna al sommario

Allegato 1 - Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Catasto terreni.

In vigore dal 4 novembre 1969

Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali			
Tariffa (lire)			
Oggetto	Fisso	Scritturato	Annotazioni
A) Catasto terreni:			
1) Certificati, copie ed estratti catastali, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Nel caso di catasto a sistema schedaristico si applicano le stesse tariffe con i criteri indicati al n. 3 per il Nuovo catasto edilizio urbano.
a) per ogni certificato copia od estratto	200		
b) per la prima pagina		100	Quando trattasi di monografie di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione, le tariffe sono raddoppiate.
c) per ogni pagina successiva		50	

Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonche' ai fini d'indennita', di sovvenzione e simili e' dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.

- 2) Copie ed estratti di quadri di unione di mappe, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui di cui al n. 8:
 a) per ciascun foglio di mappa compreso. 200

Torna al sommario

Allegato 2 - Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Nuovo catasto edilizio urbano.

In vigore dal 4 novembre 1969

Oggetto	Tariffa (lire)		Annotazione
	Fisso	Scritturato	
B) Nuovo catasto edilizio urbano:			
3) Copie eliografiche o con ogni altro sistema, totali o parziali di schede di partita, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ogni partita.....	300		
b) per la prima scheda di ciascuna partita.....		100	
c) per ogni scheda di ciascuna partita, successiva alla prima.....		50	
4) Certificati, copie ed estratti sulla base delle risultanze degli atti di conservazione o di formazione oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonche' ai fini d'indennita', di sovvenzione e simili e' dovuto un diritto fisso di lire 50.
a) per ogni certificato o estratto.....	200		
b) per la prima pagina.....		100	
c) per ogni pagina successiva		50	
5) Copie di planimetrie di unita' immobiliari urbane, oltre il diritto di ricerca e			

- consultazione di cui al n. 8:
 a) formato semplice..... 300
 b) formato doppio..... 500

[Torna al sommario](#)

Allegato 3 - Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Diritti comuni.

In vigore dal 4 novembre 1969

Oggetto	Tariffa (lire)		Annotazioni
	Fisso	Scritturato	
C) Diritti comuni al Catasto terreni e al Nuovo catasto edilizio urbano:			
6) Studio, definizione ed introduzione in atti delle volture catastali:			
a) per ogni voltura calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159.....	2.000		
b) per ogni tipo di frazionamento approvato...	1.500		
7) Copie ed estratti di mappa compresi la mappa urbano e gli abbozzi della stessa, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Quando si tratta di copie eliografiche od analoghe, le tariffe sono devolute come segue sulla base della porzione di foglio (1/4 -1/2 - 1/1) in cui e' contenibile il disegno richiesto: 1/4: lire 500; 1/2: lire 1000; 1/1: lire 1500. In caso di sola autenticazione di estratti di mappa i diritti sono ridotti a meta'.
a) per ogni copia o estratto	1.000		
b) per ogni particella estratta (e per ogni particella confinante anche se accennata e per ogni nome di confinante, quando tali condizioni vengano richieste) e per ogni ettaro della complessiva superficie compresa nei parametri riprodotti.....		50	
8) Diritto per la consultazione degli atti catastali:			
a) per la prima 1/2 ora	500		
b) per ogni ora successiva o frazione di ora.....	800		
9) Diritti di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie ed estratti.....		-	Di importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.

[Torna al sommario](#)